

PRESTAZIONI PSICOLOGICHE: QUELLO CHE DOVRESTE CONOSCERE

*Una guida
gratuita
per i pazienti
e chi si
prende cura
di loro*



Una guida prodotta dalla Dott.ssa
Angela Niro Psicologa-Psicoterapeuta



LA MISSIONE DELLA CONDOTTA TRASPARENTE

Ho creato questo spazio **Prestazioni Psicologiche: Quello che dovrete conoscere** perchè mi sono resa conto che pochissime persone, ancora oggi, sono a conoscenza delle informazioni di base da tenere a mente in previsione della richiesta di una consulenza psicologica. Si tratta, dunque, di dedicare solo qualche minuto a conoscere meglio i diritti e i doveri in cui sono coinvolti professionista e paziente. Vediamoli insieme.



INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO SANITARIO

Se non vi è capitato ancora di consultare un professionista per una prestazione psicologica, ma state valutando questa opportunità è bene che siate informati sulla necessità del professionista di raccogliere e fornire tutta una serie di informazioni per poter erogare la prestazione.



- **Quali informazioni?** Il paziente deve essere informato sulla prestazione che riceverà, la modalità in cui verrà erogata e la sua finalità, nonché su tutta una serie di altre informazioni che riguardano gli strumenti, il compenso, modi e tempi dello stesso, insuccesso, rischi, diritti del paziente, diritti dello psicologo, o medico-psicoterapeuta. Perché? Queste informazioni saranno indispensabili affinché il paziente le comprenda, le condivida e sottoscriva per poter dare avvio alla erogazione della prestazione. In sostanza, non è possibile pensare che la prestazione erogata non rispetti l'autonomia dell'individuo che è il solo a dover compiere una scelta – accettando condizioni e doveri, o rifiutandole – in previsione della sua salute.
- **Se il paziente non volesse fornire il suo consenso?** Qualora il paziente rifiutasse il consenso la prestazione non potrà essere erogata.
- **Nel caso dei minori?** In questo caso a fornire il consenso per il minore saranno dagli esercenti la responsabilità genitoriale o della tutela (art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi)
- **Nel caso di prestazioni online?** Sarà ugualmente necessario fornire tutte le informative previste per le prestazioni in presenza e ottenerne il consenso.

Per approfondimenti:

<https://www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani>

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'obbligo del professionista non si esaurisce con l'informativa sul trattamento sanitario, ma dovrà altresì fornire adeguate informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti e ottenere il relativo consenso ai sensi del D.lgs. n. 196/2013 e dal recente Regolamento europeo 2016/679 (GDPR).

Che cosa si intende per trattamento?

In breve, è quell'insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, fino alla cancellazione o distruzione dei dati.

Come vengono fornite le informazioni? Il GDPR prevede che le informazioni debbano essere fornite dal professionista con forma concisa e accessibile e linguaggio chiaro e indicare l'oggetto del trattamento, le finalità del trattamento, le modalità del trattamento, i criteri di accessibilità dei dati, eventuale comunicazione/diffusione dei dati, diritti dell'interessato (il paziente) e le modalità di esercizio degli stessi, dati e contatti del titolare del trattamento (il professionista), responsabile e incaricati.





Per approfondimenti:

Decreto legge 196/2003

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-07-29&atto.codiceRedazionale=003G0218

Novità GDPR

https://d66rp9rxjtwy.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/05/Versione-aggiornata16_51-1.pdf



INFORMATIVA SULL'OBBLIGO TRASMISSIONE DELLE SPESE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DA PARTE DEL PROFESSIONISTA E SUL DIRITTO DI OPPOSIZIONE DEL PAZIENTE



Altre informazioni indispensabili da fornire al paziente in modo da ottenere sempre il suo consenso sono quelle relative alla **trasmissione dei dati del paziente al Sistema Tessera Sanitaria**.

Con Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 Settembre 2016 l'obbligo di trasmettere i dati dei pazienti all'Agenzia delle Entrate, che una volta trasmessi confluiranno nel modello del 730 precompilato, è stato esteso anche per gli psicologi.

Chi deve trasmetterli? Sono obbligati tutti gli psicologi in possesso di partita IVA che erogano prestazioni sanitarie ai loro pazienti, mentre sono escluse le prestazioni non sanitarie, per esempio relative alla formazione o alle perizie per i Tribunali.

Se il paziente non volesse fornire il suo consenso? La sua opposizione dovrà essere confermata sul consenso informato e annotata sulla fattura.

Per approfondimenti:

<https://www.ordinepsicologier.it/public/genpags/biggs/allegato1090731.pdf>



DETRAZIONE FISCALE E TRACCIABILITÀ DELLE SPESE

La legge di Bilancio 2020 (legge 160/19) ha stabilito che per **i pazienti che vorranno godere della detrazione Irpef del 19% a partire dalla dichiarazione dei redditi 2021 (relativa ai redditi e spese imputate al 2020) potranno farlo solo nel caso in cui la prestazione psicologica verrà pagata con modalità “tracciabili”,** cioè quelle pagate con carte di credito, bancomat, bonifico bancario o postale e assegno.

Se il paziente volesse continuare a pagare in contanti?

Questa possibilità viene conservata, ma quello che viene perso dal paziente è diritto alla detrazione, dal momento che il pagamento in contanti non può essere tracciato.

Per approfondimenti :

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg>



NOVITÀ SISTEMA TESSERA SANITARI PER IL PROFESSIONISTA E PER IL PAZIENTE

In seguito al **Decreto del MEF del 19 ottobre 2020** è fatto obbligo a tutti gli psicologi di trasmettere anche i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti di chi manifesti opposizione. La trasmissione in questo caso avverrà escludendo dall'indicazione dei dati il codice fiscale del paziente che manifesti opposizione.

L'indicazione dell'obbligo di trasmissione verrà indicato in fattura con i nuovi riferimenti normativi.